

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi del Presidente, del Segretario Comunale e in merito all'esercizio in forma associata delle funzioni catastali di primo livello del Consigliere Signora Marcon Emiliana per chiedere chiarimenti in merito, così come si evince dall'allegato "c" che si unisce al presente atto;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n° 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n° 296;;

VISTO, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo n° 112 del 1998, che prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n° 112., in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

VISTO l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n° 59 e l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n° 59 e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n° 488 in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 194 - 200 della legge 27 dicembre 2006, n° 296, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento agli enti locali delle funzioni catastali, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;

RICHIAMATO il DPCM 14 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 luglio 2007, n. 154, di individuazione delle modalità, dei requisiti e degli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in forza del quale, tra l'altro:

- I Comuni provvedono alla gestione delle funzioni catastali, anche attraverso forme associative;
- I Comuni individuano la forma gestionale ritenuta più adeguata allo specifico contesto di competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai cittadini e alle imprese; alle politiche di gestione del complesso delle funzioni comunali; allo stato della propria organizzazione interna e dell'infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono dotati, dell'infrastrutturazione tecnologica e telematica sviluppata sul territorio;
- L'Agenzia del Territorio e i Comuni, singoli o associati, che deliberino la gestione parziale delle funzioni catastali, stipulano apposita convenzione con cui definiscono la gestione delle funzioni nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche, su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale;
- I Comuni, in funzione della propria capacità organizzativa e tecnica, possono assumere la gestione diretta e completa, anche in forma associata, della seguente opzione di aggregazione di funzioni relative al territorio di propria competenza: Opzione di I° Livello:

Consultazione della Banca Dati Catastale Unitaria Nazionale e Servizi di Visura Catastale;  
Certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;

3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
  4. riscossioni erariali per i servizi catastali;
- I Comuni, con riferimento alle attività direttamente gestite, effettuano rilevazioni di customer satisfaction nell'ambito delle iniziative periodicamente promosse dall'Agenzia del Territorio, di norma con cadenza biennale;

RICHIAMATO l'art. 30 del TUEL, disciplinante le convenzioni tra enti locali;

PRECISATO come, in sede di Protocollo d'Intesa del 4 giugno 2007 - Agenzia del Territorio/ANCI, l'ambito ottimale minimo per l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali, sia fissato nella soglia dei 40.000 abitanti;

EVIDENZIATO come l'esercizio comunale delle funzioni catastali, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio consentirà:

- lo sviluppo della funzionalità delle banche dati catastali, nella prospettiva della costruzione di uno strumento operativo indispensabile per la pianificazione urbanistica, per l'efficiente modulazione delle politiche fiscali immobiliari (recupero dell'evasione, rendite e estimi catastali, ecc.), per l'attivazione del catasto incendi;
- l'integrazione dei processi tecnico- amministrativi catastali e comunali, favorendo il percorso di allineamento fra informazioni catastali e comunali;
- la disponibilità per il cittadino di un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell'ambito territoriale di riferimento;

RITENUTO di pervenire ad una gestione in forma associata intercomunale delle funzioni catastali, avvalendosi dell'esperienza maturata dallo Sportello Catasto del Comune di Treviglio ed individuando, quale bacino di riferimento, parte del territorio del Distretto Sanitario di Treviglio composto da circa 110.000 abitanti;

PRECISATO come:

- l'esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenti un importante strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini, attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;
- il costituendo Polo Catastale abbia diritto alle risorse assegnate alla Forma Associativa per l'esercizio parziale delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 DPCM del 14/06/2007;
- tale intervento associato possa garantire un controllo sul territorio, anche agendo in termini di equità nella distribuzione del carico fiscale gravante sulle abitazioni nonché una integrazione fra uffici comunali interessati;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) e c) del TUEL;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL (documento allegato sub 2);

Consiglieri presenti:	n. 13
Favorevoli:	n. 11
Contrari:	n. /
Astenuti:	n. 2 (Marcon Emiliana e Frigerio Dario – Gruppo “Idea Paese”)

### **DELIBERA**

1) DI DISPORRE l'esercizio delle funzioni catastali in forma associata intercomunale, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del DPCM 14 giugno 2007 (opzione di primo livello), secondo quanto previsto nel testo di convenzione **allegato “A”**, onde costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI DARE ATTO che la Forma Associativa Intercomunale gestirà in maniera diretta e completa le seguenti attività catastali:

Consultazione della Banca Dati Catastale Unitaria Nazionale e Servizi di Visura Catastale;

Certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;

aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;

riscossioni erariali per i servizi catastali;

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di adesione alla Forma Associativa, abilitandolo altresì ad assestamenti di natura prettamente formale;

4) DI INDIVIDUARE, quale destinatario delle risorse statali di cui all'art. 11 del DPCM 14 giugno 2007, il Comune di Treviglio (BG), delegato all'esercizio delle funzioni catastali dei Comuni aderenti alla Forma Associativa di cui all'allegato testo di convenzione, ex art. 30, comma 4 del TUEL;

5) DI DARE ATTO CHE le funzioni catastali residuali restano in capo all'Agenzia del Territorio; a tal uopo, si allega alla presente deliberazione lo schema di convenzione con l'Agenzia del Territorio per farne parte integrante e sostanziale individuato come **allegato "B"**;

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione e la Convenzione di istituzione e disciplina della Forma Associativa Intercomunale di gestione delle Funzioni Catastali all'Agenzia del Territorio (sede centrale) nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo.

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione favorevole (n.), resa per alzata di mano nel rispetto dell'art. 134, comma 4 del TUEL, immediatamente eseguibile, a fini di tempestiva attivazione delle funzioni catastali.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli 13, contrari /, astenuti /, espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi D.Lgs. 267/2000**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla proposta in oggetto.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
F.to Calvi Arch. Emiliano**

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA CONSILIARE N° 22 DEL 29/09/2007

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA INTERCOMUNALE DELLE  
FUNZIONI CATASTALI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. A) DEL D.P.C.M. 14  
GIUGNO 2007 (OPZIONE DI PRIMO LIVELLO)

VISTA la legge 158 marzo 1997, n° 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n° 296;

VISTO, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo n° 112 del 1998, che prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n° 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

VISTO l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n° 59 e l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n° 59 e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n° 488, in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 194 - 200 della legge 27 dicembre 2006, n° 296, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento agli enti locali delle funzioni catastali, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;

RICHIAMATO il DPCM 14 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 luglio 2007, n. 154, di individuazione delle modalità, dei requisiti e degli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in forza del quale, tra l'altro:

- I Comuni provvedono alla gestione delle funzioni catastali, anche attraverso forme associative;
- I Comuni individuano la forma gestionale ritenuta più adeguata allo specifico contesto di competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai cittadini e alle imprese; alle politiche di gestione del complesso delle funzioni comunali; allo stato della propria organizzazione interna e dell'infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono dotati, dell'infrastrutturazione tecnologica e telematica sviluppata sul territorio;
- L'Agenzia del Territorio e i Comuni, singoli o associati, che deliberino la gestione parziale delle funzioni catastali, stipulano apposita convenzione con cui definiscono la gestione delle funzioni nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche, su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale;
- I Comuni, in funzione della propria capacità organizzativa e tecnica, possono assumere la gestione diretta e completa, anche in forma associata, della seguente opzione di aggregazione di funzioni relative al territorio di propria competenza: Opzione di I° Livello:
  - Consultazione della Banca Dati Catastale Unitaria Nazionale e Servizi di Visura Catastale;
  - Certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
  - aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
  - riscossioni erariali per i servizi catastali;
- I Comuni, con riferimento alle attività direttamente gestite, effettuano rilevazioni di customer satisfaction nell'ambito delle iniziative periodicamente promosse dall'Agenzia del Territorio, di norma con cadenza biennale;
- Vengono individuati i macro-principi di trasferimento delle risorse statali connesse alla devoluzione delle funzioni catastali;

RICHIAMATO l'art. 30 del TUEL, disciplinante le convenzioni tra enti locali;

PRECISATO come, in sede di Protocollo d'Intesa del 4 giugno 2007 - Agenzia del Territorio/ANCI, l'ambito ottimale minimo per l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali, sia fissato nella soglia dei 40.000 abitanti;

EVIDENZIATO come l'esercizio comunale delle funzioni catastali, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio consentirà:

- lo sviluppo della funzionalità delle banche dati catastali, nella prospettiva della costruzione di uno strumento operativo indispensabile per la pianificazione urbanistica, per l'efficiente modulazione delle politiche fiscali immobiliari (recupero dell'evasione, rendite e estimi catastali, ecc.), per l'attivazione del catasto incendi;
- l'integrazione dei processi tecnico- amministrativi catastali e comunali, favorendo il percorso di allineamento fra informazioni catastali e comunali;
- la disponibilità per il cittadino di un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell'ambito territoriale di riferimento;

RITENUTO di pervenire ad una gestione in forma associata intercomunale delle funzioni catastali, avvalendosi dell'esperienza maturata dallo Sportello Catasto del Comune di Treviglio ed

individuando, quale bacino di riferimento, parte del territorio del Distretto Sanitario di Treviglio composto da circa 110.000 abitanti;

PRECISATO come:

- l'esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenti un importante strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini, attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;
- il costituendo Polo Catastale abbia diritto alle risorse assegnate alla Forma Associativa per l'esercizio parziale delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 DPCM del 14/06/2007;
- tale intervento associato possa garantire un controllo sul territorio, anche agendo in termini di equità nella distribuzione del carico fiscale gravante sulle abitazioni nonché una integrazione fra uffici comunali interessati;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari nn. ..., rispettivamente dei Comuni di ..., con le quali si è congiuntamente deciso di esercitare le funzioni catastali di primo livello di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 14 giugno 2007;

### **PREMESSO QUANTO SOPRA ESPOSTO**

Tra i Comuni di ..., legalmente rappresentati dai rispettivi Sindaci, si stipula e conviene quanto segue.

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. La presente convenzione istituisce e disciplina, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, l'esercizio in forma associata intercomunale delle funzioni catastali di primo livello di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 14 giugno 2007, ossia:
  - Consultazione della Banca Dati Catastale Unitaria Nazionale e Servizi di Visura Catastale;
  - Certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
  - Aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
  - Riscossioni erariali per i servizi catastali
2. L'esercizio in forma associata delle funzioni catastali avviene mediante delega delle stesse, da parte dei comuni aderenti alla convenzione, a favore del Comune di Treviglio, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. Il Comune di Treviglio è, altresì, individuato quale destinatario delle risorse statali di cui all'art. 11 del DPCM 14 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 luglio 2007, n. 154.

4. La Forma Associativa assume la denominazione di “Polo Catastale della Bassa Pianura Bergamasca”.

#### Art. 2 – Organi

1. Sono organi della Forma Associativa:
  - L’Assemblea;
  - Il Presidente;
  - Il Consiglio Direttivo.

#### Art. 3 – Assemblea

1. Il collegio assembleare è costituito dai Sindaci, Rappresentanti Istituzionali degli enti aderenti o loro delegati. Il Sindaco individua l’eventuale delegato tra i componenti della Giunta o del Consiglio di appartenenza. La delega viene formulata in forma scritta ed è espressamente circoscritta alla specifica riunione di sostituzione.
2. Le decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti; ogni ente ha diritto ad un voto. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di individuazione/elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea esercita le seguenti competenze:
  - Elezione del Consiglio Direttivo ed eventuali surrogazioni, con votazione a scrutinio segreto, limitata ad una preferenza: risultano eletti coloro che ricevono il numero più elevato di preferenze; la votazione si protrae anche per più turni, sino all’integrale composizione del collegio;
  - Approvazione delle proposte di modifica al testo di convenzione;
  - Approvazione annuale delle linee generali di attività, corredate da previsioni di stanziamento finanziario e strumentale;
  - Approvazione annuale di rendicontazione relativa alle linee di attività di cui all’esercizio precedente.

#### Art. 4 – Presidente

1. Il Presidente della Forma Associativa è il Sindaco di Treviglio.
2. Spetta al Presidente:
  - La rappresentanza della Forma Associativa in ogni suo rapporto;
  - La convocazione e la presidenza degli organi collegiali;
  - La sovrintendenza all’esecuzione delle decisioni degli organi collegiali;

- L'assunzione di provvedimenti indifferibili ed urgenti; in merito a siffatte decisioni, riferisce in Assemblea o Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

#### Art. 5 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 rappresentanti istituzionali, eletti dall'Assemblea, oltre al Presidente. E' regolarmente insediato in presenza di almeno 3 componenti. Si esprime a maggioranza dei votanti.
2. Istruisce e prepara i lavori dell'Assemblea.
3. Compie tutti gli atti di governo della Forma Associativa, che non siano riservati all'Assemblea e che non ricadano nelle prerogative gestionali del Dirigente di Settore del Comune di Treviglio, individuato quale Responsabile Tecnico del servizio catasto associato.
4. Individua, nel proprio seno, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza, impedimento.

#### Art. 6 – Disposizioni Organizzative

1. Il Presidente convoca l'assemblea:
  - Di sua iniziativa, ogniqualvolta ne ravvisi l'esigenza;
  - Entro 10 giorni dalla ricezione di richiesta del Consiglio Direttivo;
  - Entro 10 giorni dalla ricezione di richiesta proveniente da almeno 1/5 degli enti aderenti;
  - Con cadenza semestrale.
2. Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea:
  - Si effettuano mediante comunicazione scritta, dariceversi con almeno 5 giorni di anticipo presso il protocollo degli enti aderenti;
  - Recano l'indicazione dell'ordine del giorno;
  - Sono corredati dalla documentazione disponibile, trasmissibile alternativamente per via telematica.
3. Il presidente convoca il Consiglio Direttivo, senza particolari formalità, anche per via telematica o telefonica:
  - Almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta di assemblea;
  - Di sua iniziativa, ogniqualvolta ne ravvisi l'esigenza;
  - Entro 5 giorni dalla ricezione di richiesta di almeno 2 componenti.
4. Gli organi della Forma Associativa si avvalgono del supporto tecnico degli Uffici dei Comuni aderenti.
5. La sede della Conferenza si incardina presso l'ente delegato all'esercizio delle funzioni catastali associate, ossia presso il Comune di Treviglio. Tale ente, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 TUEL:
  - Fornisce supporto tecnico, logistico e di segreteria alla Forma Associata;

- Assolve agli adempimenti contabili e gestionali della conferenza, da recepirsi negli strumenti ufficiali di programmazione e gestione contabile;
- Costituisce lo strumento operativo – funzionale della Forma Associativa.

6. Le entrate e le spese della Forma Associativa sono ripartite tra i Comuni aderenti proporzionalmente al numero dei residenti in ciascuno di essi, sussistente alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario immediatamente precedente a quello di operatività. L'ammontare degli importi di entrata e spesa trova allocazione sul bilancio dell'ente delegato.

1. Le quote finanziarie annue ricadenti sugli enti aderenti sono conferite all'ente delegato con la seguente metodologia – tempistica:
  - 70%, in conto anticipazione, entro il mese di marzo dell'esercizio di operatività;
  - 30%, a consuntivo, entro 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della rendicontazione annuale. In tale sede vengono effettuati i conguagli del caso.

#### Art. 7 – Dotazione Organica, Finanziaria e Strumentale

1. L'ente delegato esercita le funzioni catastali attraverso la costituzione – attivazione di apposito ufficio.

2. La dotazione organica ottimale dell'ufficio associato è individuata nei seguenti termini:

UNITA'	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE
2	C	Istruttore Tecnico

3. L'ente delegato si impegna a favorire la partecipazione del personale preposto all'ufficio associato alle iniziative di formazione che l'ANCI e l'Agenzia del Territorio organizzeranno ai sensi dell'art. 9 del citato dpcm, nonché ad altre iniziative, promosse da organizzazioni di enti locali, utili per l'avvio del processo di decentramento catastale.

4. Lo schema di modello organizzativo dell'Ufficio di Polo catastale è così riassunto:

- a. un "Front Office", presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente per rilascio e certificazione visure, accettazione vulture ed istanze;
- b. un "Back Office", per le attività di gestione degli atti e di aggiornamento della banca dati informatica del Catasto Terreni e del Catasto Urbano per quanto attiene le vulture e l'evasione di istanze per correzioni e rettifiche di dati amministrativi.

5. L'Ufficio è allocato in locali situati nel Comune di Treviglio – via Crivelli, dell'ampiezza di mq 86, connessi a posti auto.

6. L'ente delegato provvede all'arredo, all'attivazione delle utenze, alla connessione telematica dell'Ufficio Associato, impegnandosi altresì all'osservanza delle regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi codificati, adottando l'infrastruttura tecnologica, di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'ANCI e l'Agenzia del Territorio.

7. Le spese di funzionamento della Forma Associativa sono stimate, in linea di massima, nei seguenti termini:

TIPOLOGIA	COSTO SPECIFICO
Personale	€ 56.000,00/anno
Strumentazione Informatica – hardware	€ 5.000,00
Strumentazione informatica - software	€ 2.000,00
Arredi	€ 15.000,00
Spese generali di conduzione locali e utenze	€ 15.000,00/anno

#### Art. 8 – Orari di Apertura dello Sportello Associato

1. L'Accesso del pubblico alle funzioni catastali avviene su:

- cinque giornate per settimana;
- 4 ore per giornata.

#### Art. 9 – Durata e Recesso

1. La presente convenzione dispiega i propri effetti dalla data di sottoscrizione al 31.12.2009.
2. In caso di recesso, l'ente recedente comunque corrisponde alla Forma Associativa, per tutta la durata della stessa, il 50% delle quote finanziarie annue di spettanza, nel rispetto della metodologia e della tempistica di cui all'art. 6, comma 7.

#### 10 – Disposizioni Transitorie

1. In fase di prima attivazione, le funzioni di presidenza sono comunque assolte dal Sindaco del Comune di Treviglio.
2. L'arco temporale riconducibile all'anno 2007, al fine dei pagamenti di competenza, è ascritto alle scadenze dell'esercizio finanziario 2008.

I Sindaci dei Comuni di ...